

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/739 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2018****che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo.
- (2) L'attuale esenzione 6 a) prevista nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE consente l'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso fino al 21 luglio 2016. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 prima del 21 gennaio 2015, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.
- (3) Il piombo è aggiunto all'acciaio per migliorare la lavorabilità a macchina per la produzione industriale. Esso ha un effetto lubrificante che facilita le operazioni di perforazione in profondità e ad alta velocità. La galvanizzazione è un processo che prevede l'applicazione di un rivestimento di zinco sull'acciaio per evitarne la corrosione.
- (4) Benché l'acciaio senza piombo sia disponibile per alcune applicazioni specifiche, nelle applicazioni restanti la sostituzione non è tecnicamente né scientificamente praticabile. Un'ulteriore riduzione del campo di applicazione dell'esenzione si è rivelato attualmente impossibile a causa della complessità elevata della catena di approvvigionamento.
- (5) Tra gli acciai galvanizzati, grazie al progresso tecnologico il piombo è ancora necessario, e in una concentrazione inferiore, solo per l'acciaio galvanizzato per immersione a caldo trattato per lotti.
- (6) Poiché per le applicazioni interessate dalle categorie da 1 a 7 e 10, attualmente non sono disponibili alternative sufficientemente affidabili, né se ne prevede la disponibilità sul mercato nel prossimo futuro, e poiché, nel caso di acciaio galvanizzato per immersione a caldo, il contenuto di piombo dipende dalle impurità dello zinco riciclato, per entrambe le applicazioni è giustificato un periodo di validità fino al 21 luglio 2021, mentre un periodo più breve potrebbe generare inutili oneri amministrativi a carico delle imprese. Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE.
- (7) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 6 a) è sostituita dalla seguente:

«6 a)	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso	Scade il: — 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; — 21 luglio 2023 per la categoria 8 – dispositivi medico-diagnostici in vitro; — 21 luglio 2024 per la categoria 9 – strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;
6 a)-I	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso	Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».